CENTRO COMMERCIALIZZAZIONE DEI FIORI DELL'ITALIA CENTRALE
ENTE A PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO COSTITUITO CON D.P.R. 10 LUGLIO 1982 N. 8559
51012 CASTELLARE DI PESCIA - Via S. D'Acquisto, 10/12 - Tel. 0572 453108 - 0572 453188 - Centralino Tel. 0572 4401
Fax 0572 453010 - www.comicent.it - E-mail: info@comicent.it

Cod. Fisc. e Part. I.V.A.: 00474650470 - C.C.I.A.A. PT N. 111788 - Tribunale PT N. 12 P.G.

Il Commissario

Preso atto della necessità di adottare con urgenza *un provvedimento* che fornisca agli operatori **un quadro di prescrizioni ed indicazioni in attuazione del vigente regolamento** di mercato, *al fine di assicurarne il buon funzionamento*;

ricordato che ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del suddetto regolamento "*è tassativamente vietato posteggiare automezzi od altro materiale negli spazi adibiti al carico ed allo scarico delle merci od in spazi comuni*";

considerato che **per spazio comune** deve intendersi anche *la platea*, in quanto area apposita dove si realizzano durante l'orario di mercato ed al di fuori di tale orario le vendite dei prodotti nelle aree idonee;

le aree dove si svolgono le contrattazioni sono da intendere quelle della platea, delle serre e dei magazzini al piano seminterrato in testata a sud, *durante l'orario di mercato*, ed i box, serre e magazzini assegnati agli operatori, dopo l'orario di mercato, ovvero dalle 9 alle 24.

Sentita la *commissione di mercato in data odierna*;

tenuto altresì conto di quanto previsto *dall'articolo 26 del citato regolamento di mercato*;

DISPONE

quanto segue:

- L'accesso all'interno del perimetro del complesso immobiliare Comicent comporta **l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del Regolamento stesso ed in particolare quelle riguardanti la circolazione e la raccolta dei rifiuti.**
- I veicoli circolanti all'interno del complesso **devono osservare la segnaletica** stradale, verticale e orizzontale installata ed in particolare quella relativa ai limiti di velocità ed ai sensi di marcia.
- Tutti i conducenti di autoveicoli e motoveicoli devono essere altresì **in possesso di idonea patente di guida**. *E' fatto espressamente divieto di affidare veicoli a conducenti sprovvisti dei prescritti requisiti.*
- Tutti i veicoli circolanti all'interno del Comicent devono essere in possesso di **assicurazione per la responsabilità civile contro danni causati a terze persone.**
- Pena il divieto di circolazione i trattorini elettrici in tutta l'area di mercato **devono procedere a passo d'uomo, essere guidati esclusivamente da maggiorenni e trainare al massimo tre carrelli rimorchio**;

CENTRO COMMERCIALIZZAZIONE DEI FIORI DELL'ITALIA CENTRALE
ENTE A PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO COSTITUITO CON D.P.R. 10 LUGLIO 1982 N. 8559
51012 CASTELLARE DI PESCIA - Via S. D'Acquisto, 10/12 - Tel. 0572 453108 - 0572 453188 - Centralino Tel. 0572 4401
Fax 0572 453010 - www.comicent.it - E-mail: info@comicent.it

Cod. Fisc. e Part. I.V.A.: 00674650970 - C.C.I.A.A. PT N. 111788 - Tribunale PT N. 12 P.G.

- Al fine di garantire l'ordine interno **è comunque vietato**:

  a) *Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare la circolazione;*

  b) *Introdurre o custodire animali, fatto salvo colonie feline riconosciute ed autorizzate dalla competente autorità;*

  c) *Accendere fuochi;*

  d) *Gettare sui luoghi di passaggio merci avariate od altro;*

  e) *Introdurre in tutte le aree del Comicent, compreso le aree a verde e la viabilità, rifiuti di qualsiasi natura eccetto imballaggi usati di prodotti florovivaistici, da depositare però negli appositi contenitori;*

  f) *Ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza ed alla disciplina del Comicent e delle contrattazioni.*

- **Gli operatori ed i frequentatori del Centro** *sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti* causati alle attrezzature, agli impianti ed ai locali del centro, all'Ente Gestore o a terzi.

- *Per la violazione alle succitate disposizioni si applicano le sanzioni previste nell'allegato 2 del vigente regolamento del mercato. La misura minima è applicata solo nel caso di prima violazione nel corso dell'anno solare. L'accertamento viene effettuato dall'Ente Gestore attraverso propri dipendenti o incaricati. L'ente Gestore comunica all'interessato l'infrazione accertata indicando l'ammontare della sanzione ed il termine del pagamento di norma 10 (dieci) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la validità della tessera d'accesso del soggetto interessato è sospesa e l'Ente Gestore è autorizzato a procedere in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.*

La presente disposizione viene immediatamente distribuita in copia agli operatori ed affissa all'albo; essa entra in vigore il sedicesimo giorno dalla data di emanazione.

Castellare di Pescia, li 11 febbraio 2010.

11/02/2010

Il Commissario
Vittorio Capello

NR. 506 P. 2